



## Relazione

### ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n. 234/2012

**Oggetto dell'atto:**

Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla liberalizzazione temporanea degli scambi che integra le concessioni commerciali applicabili ai prodotti ucraini a norma dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra.

- **Codice della proposta:** COM (2022) 195 final
- **Codice interistituzionale:** 2022/0138 (COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

\*\*\*

**Premessa: finalità e contesto**

L'aggressione militare non provocata e ingiustificata della Russia nei confronti dell'Ucraina, iniziata il 24 febbraio 2022, ha avuto profonde ripercussioni negative sulla capacità dell'Ucraina di commerciare con il resto del mondo, a causa delle cospicue perdite di vite umane, della necessità di concentrarsi sulla difesa del territorio, dell'enorme numero di sfollati e della distruzione della capacità produttiva, come pure dell'indisponibilità di una parte significativa dei mezzi di trasporto dovuta alla chiusura dell'accesso al Mar Nero. In questo difficile contesto, l'Ucraina ha chiesto all'Unione di agevolare il più possibile le condizioni che consentono al paese di mantenere la sua posizione commerciale rispetto al resto del mondo e di approfondire ulteriormente le sue relazioni commerciali con l'Unione. Tra le misure disponibili a tal fine figurano l'agevolazione della logistica terrestre e una maggiore liberalizzazione del mercato, che aumenterebbero la flessibilità e la certezza degli scambi per gli operatori economici ucraini.

La Commissione propone pertanto un Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che introduce le seguenti tre misure di liberalizzazione degli scambi, che dovrebbero applicarsi per un periodo di un anno:

- sospensione temporanea di tutte le tariffe ancora in vigore a norma del titolo IV dell'accordo di associazione tra l'UE e l'Ucraina (di seguito "l'accordo di associazione") che istituisce una zona di libero scambio globale e approfondito (DCFTA). La sospensione riguarda tre categorie di prodotti:
  - prodotti industriali soggetti all'eliminazione graduale dei dazi entro la fine del 2022;
  - prodotti ortofrutticoli soggetti al regime dei prezzi d'entrata;

- prodotti agricoli e prodotti agricoli trasformati soggetti a contingenti tariffari;
- sospensione temporanea della riscossione dei dazi antidumping sulle importazioni originarie dell'Ucraina a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento; e
- sospensione temporanea dell'applicazione del regime comune applicabile (salvaguardia) alle importazioni originarie dell'Ucraina.

Tali misure temporanee ed eccezionali sono volte a sostenere e promuovere gli attuali flussi commerciali dall'Ucraina verso l'Unione, in linea con uno dei principali obiettivi dell'accordo di associazione, che consiste nel creare le condizioni per un rafforzamento delle relazioni economiche e commerciali ai fini di una graduale integrazione dell'Ucraina nel mercato interno dell'UE.

Le misure di liberalizzazione degli scambi previste dalla presente proposta di regolamento sono adottate nel rispetto dell'impegno di cui all'articolo 2 dell'accordo di associazione, che sancisce, quale elemento essenziale dell'accordo, la promozione del rispetto dei principi di sovranità e integrità territoriale, inviolabilità delle frontiere e indipendenza. Nella stessa ottica, le misure di liberalizzazione degli scambi sarebbero subordinate al rispetto degli stessi principi fondamentali di cui all'articolo 2, compresi quelli che prevedono che il rispetto dei principi democratici, dei diritti umani e delle libertà fondamentali e il rispetto del principio dello Stato di diritto costituiscono elementi essenziali di tale accordo.

Le misure di liberalizzazione degli scambi contenute nella presente proposta mirano inoltre a garantire, conformemente all'articolo 207, paragrafo 1, TFUE, che la politica commerciale comune dell'Unione sia condotta nel contesto dei principi e degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione di cui all'articolo 21 TUE.

Nel caso a seguito dell'applicazione del regolamento un prodotto originario dell'Ucraina sia importato a condizioni che causano o minacciano di causare gravi difficoltà ai produttori dell'Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti è prevista una clausola di salvaguardia (art. 4 del regolamento)

In considerazione della situazione di emergenza in Ucraina, la misura mira dunque a favorire l'incremento dei flussi commerciali relativi a tutte le importazioni dall'Ucraina, sospendendo, in via eccezionale e per il periodo di un anno, tutte le tariffe e i dazi all'importazione ancora applicati ai prodotti ucraini. Le misure di liberalizzazione degli scambi sarebbero concesse sotto forma di soppressione totale dei dazi all'importazione su tutti i prodotti.

Le misure di liberalizzazione degli scambi sarebbero inoltre coerenti con l'attuazione dell'accordo di associazione e in particolare con il titolo IV che istituisce una zona di libero scambio globale e approfondito, che prevede che le parti istituiscano progressivamente una zona di libero scambio nel corso di un periodo transitorio della durata massima di 10 anni che decorre dall'entrata in vigore di

tale accordo.

Inoltre, nel 2021 l'Ucraina ha chiesto l'attivazione del riesame a norma dell'articolo 29, paragrafo 4, dell'accordo al fine di valutare la possibilità di accelerare ed estendere la portata della soppressione dei dazi doganali tra l'Ucraina e l'Unione.

Il Regolamento proposto rispetterebbe anche l'obbligo dell'Unione, di cui all'articolo 21, paragrafo 3, TUE, di assicurare coerenza tra i diversi settori dell'azione esterna, nonché l'articolo 207, paragrafo 1, TFUE, il quale dispone che la politica commerciale comune sia condotta nel contesto dei principi e degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione.

## **A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo**

### **1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica**

La base giuridica della proposta è l'articolo 207, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea che definisce la politica commerciale comune.

La proposta rispetta il principio di attribuzione.

### **2. Rispetto del principio di sussidiarietà**

Conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), TFUE, la politica commerciale comune è definita quale competenza esclusiva dell'Unione. Il principio di sussidiarietà non è pertanto d'applicazione.

### **3. Rispetto del principio di proporzionalità**

La misura prospettata è la più appropriata per assicurare un migliore accesso al mercato UE ai prodotti ucraini, sostenendo temporaneamente così l'Ucraina nelle sue attuali difficoltà economiche.

## **B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali**

### **1. Valutazione del progetto e urgenza**

La valutazione del progetto è complessivamente positiva, in quanto mira a sostenere l'Ucraina nelle sue attuali difficoltà economiche legate alla guerra di aggressione condotta dalla Russia e a mantenere gli attuali flussi commerciali dall'Ucraina verso l'Unione, in linea con uno dei principali obiettivi dell'accordo di associazione.

In considerazione della situazione di emergenza dell'Ucraina, è importante che il Regolamento entri in vigore il più presto possibile. Non è stata pertanto effettuata una valutazione d'impatto per la misura in questione. Tuttavia, le disposizioni sugli scambi e sulle questioni commerciali dell'accordo di associazione sono state oggetto di una valutazione d'impatto sulla sostenibilità commissionata dalla DG Commercio nel 2007, che ha contribuito al processo negoziale relativo alla DCFTA. Tale studio ha confermato che l'attuazione delle disposizioni sugli scambi e sulle questioni commerciali avrebbe un impatto economico positivo per l'UE e per l'Ucraina.

Si segnala che la versione corrente del Regolamento a seguito di un parere del Servizio giuridico

del Consiglio contiene un nuovo considerando ("In considerazione dell'urgenza della questione legata alla situazione causata dalla guerra di aggressione della Russia, si ritiene opportuno invocare l'eccezione al periodo di otto settimane previsto dall'articolo 4 del Protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica") come conseguenza dell'imperativo politico di procedere rapidamente all'adozione.

## **2. Conformità del progetto all'interesse nazionale**

Pur nell'esistenza di alcune sensibilità sia nel settore agricolo che in relazione ad alcuni prodotti attualmente oggetto di misure antidumping, le disposizioni contenute nel progetto – limitate nel tempo e in un contesto di capacità di produzione ed esportazione ridotta da parte ucraina - sono da ritenersi conformi all'interesse nazionale, data l'eccezionalità della situazione e nella misura in cui concretizzano con misure commerciali (di natura temporanea) l'inequivocabile sostegno politico che l'Italia offre all'Ucraina, vittima dell'aggressione russa.

## **3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune**

Con riferimento alle tempistiche: il 27 aprile 2022 è stata pubblicata la proposta della Commissione. L'iter prevede che la proposta di Regolamento venga sottoposta all'approvazione del Parlamento Europeo. Essa verrà sottoposta all'adozione del Consiglio nel corso del CAE Commercio del 3 giugno p.v. e dovrebbe entrare in vigore entro la metà di giugno, dopo il completamento delle restanti fasi procedurali.

Non sono previste consultazioni con i portatori di interesse né assunzione di perizie.

Non si ritiene necessario ed opportuno proporre alcuna modifica.

## **C. Valutazione d'impatto**

### **1. Impatto finanziario**

Secondo una stima basata sul livello delle importazioni dall'Ucraina nel 2021, l'Unione Europea registrerà una perdita di entrate doganali pari a meno di 31 milioni di EUR all'anno, alla quale si aggiunge la perdita di dazi antidumping, stimata a 34,6 milioni di EUR. È molto probabile che tale cifra sia in realtà notevolmente inferiore poiché il conflitto incide sul livello della produzione e dell'export ucraino. L'impatto sulle risorse proprie dell'UE sarà pertanto molto limitato.

### **2. Effetti sull'ordinamento nazionale**

La proposta di Regolamento così come presentata non produce effetti sull'ordinamento nazionale italiano

### **3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali**

La norma non incide sulle competenze regionali e delle autonomie locali ai sensi di quanto previsto dalla Costituzione; pertanto, la relazione non dovrà essere inviata alle Regioni, per il tramite delle loro Conferenze (art. 24, comma 2 della legge n. 234/2012).

**4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione**

Trattandosi di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che introduce misure di liberalizzazione degli scambi, la norma non ha effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione.

**5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese**

Gli effetti del Regolamento non potranno che essere positivi per i cittadini poiché consentiranno di importare dall'Ucraina a dazio zero tutti i prodotti precedente soggetti a dazi all'importazione. La misura non introduce alcun onere normativo per le imprese.

**Altro**

Altre amministrazioni interessate: Agenzia delle Dogane per l'applicazione



## Tabella di corrispondenza ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge n. 234/2012

(D.P.C.M. 17 marzo 2015)

### Oggetto dell'atto:

Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla liberalizzazione temporanea degli scambi che integra le concessioni commerciali applicabili ai prodotti ucraini a norma dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra

- **Codice della proposta:** (COM(2022) 195 final
- **Codice interistituzionale:** 2022/0138 (COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

<b>Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione europea</b>	<b>Norma nazionale vigente</b> (norma primaria e secondaria)	<b>Commento</b>  (natura primaria o secondaria della norma, competenza ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, eventuali oneri finanziari, impatto sull'ordinamento nazionale, oneri amministrativi aggiuntivi, amministrazioni coinvolte, eventuale necessità di intervento normativo di natura primaria o secondaria)
La proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio si compone di otto articoli.	Non si ravvedono collegamenti con norme nazionali vigenti	Trattasi di norma unionale. Il Regolamento in esame trova la sua base giuridica nell'articolo 207, par. 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (FUE); non impatta sull'ordinamento nazionale, non necessita di intervento normativo di natura ordinaria. Stando alle stime basate sul livello delle importazioni dall'Ucraina nel 2021, l'Unione Europea dovrebbe registrare una perdita di entrate doganali pari a meno di 31 milioni di EUR all'anno, alla quale si aggiunge la perdita di dazi antidumping, stimata a 34,6 milioni di EUR. Dal momento che il conflitto incide sul livello delle importazioni dall'Ucraina, tale cifra dovrebbe in realtà essere notevolmente inferiore e l'impatto

MODELLO  
(da compilare a cura dell'Amministrazione con competenza prevalente)

		sulle risorse proprie dell'UE, pertanto, molto limitato. Tra le amministrazioni nazionali, si segnala l'Agenzia delle Dogane per l'applicazione